



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 55 del 16 luglio 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni attuative del DPCM 14 luglio 2020**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli articoli 3, comma 6 bis, e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTI i DDCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020 e dell’11 giugno 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 *“Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie”* e l’Ordinanza n. 51 del 13 giugno 2020 *“Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l’attività di screening per SARS-CoV-2”*;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 3 comma 1 che ha fissato l’applicazione delle misure previste a tutto il 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto;

VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che

-il DPCM 14 luglio 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-*

- 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020, all'art. 1 comma 1 ha disposto la proroga delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, a tutto il 31 luglio 2020;
- i Report settimanali del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi alla valorizzazione degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e, da ultimo, il report n. 8 riferito alla settimana 29 giugno – 5 luglio, hanno posizionato la regione Calabria ad un livello di rischio basso;
- dal monitoraggio realizzato dal competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari, le variabili analizzate forniscono indicazioni favorevoli dell'andamento epidemiologico regionale, che registra casi sporadici prevalentemente asintomatici e non autoctoni;

DATO ATTO che

- con il DPCM 14 luglio 2020 oltre ad essere state prorogate le disposizioni del DPCM 11 giugno 2020 a tutto il 31 luglio 2020, sono stati approvati gli allegati 1 e 2 in sostituzione degli allegati 9 e 15 al DPCM 11 giugno 2020;
- il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/127/CR7ter-a/COV19 del 09 luglio 2020 – in allegato A alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale - contiene le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" aggiornate, riportate in allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020 e ritenute misure minime necessarie per consentire lo svolgimento di tali attività, che devono sostituire quelle precedentemente adottate con Ordinanza n. 51/2020 e quelle in allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020;
- l'Ordinanza n. 51/2020 ha fatto salve le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
- le Ordinanze del Ministro della Salute del 09 luglio 2020 (G.U. Serie Generale, n. 172 del 10 luglio 2020) e del 30 giugno 2020 (G.U. Serie Generale, n. 165 del 02 luglio 2020), che hanno fissato "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 14 luglio 2020;
- la circolare del Ministero della Salute n. 011408-01/06/2020-DGPROGS-MDS-P ha fissato "Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19", i cui contenuti, integrati con le disposizioni regionali in allegato B alla presente Ordinanza, devono sostituire gli allegati 1 delle Ordinanze n. 35/2020, n. 40/2020, n. 43/2020, n. 44/2020 e modificare le disposizioni ad oggi vigenti, in allegato all'Ordinanza n. 29/2020;

RITENUTO NECESSARIO

- garantire lo svolgimento delle rispettive attività secondo le misure fissate nella presente Ordinanza che produce i propri effetti dalla data di adozione, ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l'applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale;
- mantenere, nel contempo, un livello di attenzione e precauzione elevati, in relazione alle attività consentite, adottando strategie preventive atte a scongiurare l'instaurarsi di potenziali contagi;
- ribadire la necessità per tutti i cittadini, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso di protezioni delle vie aeree, ogni qualvolta le indicazioni lo prevedano;
- confermare:
 1. l'obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come stabilito nelle Ordinanze n. 49/2020 e n. 51/2020;
 2. il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento domiciliare per provvedimento dell'Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-

19, fino all'accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante;

3. il divieto d'ingresso e il transito nel territorio regionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi elencati all'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 luglio 2020 ed in quelli successivamente indicati dallo stesso Ministro;

4. le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e le misure da adottarsi nei confronti delle persone fisiche provenienti da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, quali l'obbligo di quarantena domiciliare precauzionale con sorveglianza sanitaria a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, secondo le modalità già fissate dalla regolamentazione nazionale, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020 e dalla regolamentazione regionale, nonché con l'esecuzione del tampone rino-faringeo alle persone fisiche interessate;

5. lo screening da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti sul portale www.rcovid19.it raggiungibile pure dalla pagina emergenzaacovid.regione.calabria.it, anche presso gli aeroporti e le principali stazioni ferroviarie, sulla base delle evidenze acquisite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali.

PRESO ATTO che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo;

RITENUTO NECESSARIO, altresì, dare mandato ai Delegati del Soggetto Attuatore di cui all'Ordinanza n. 50/2020 per garantire il coordinamento con l'Ufficio Scolastico Regionale per le misure da attuarsi per la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23-5-2020);

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020 pubblicato in GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020 che ha prorogato a tutto il 31 luglio 2020 le disposizioni fissate con il DPCM 11 giugno 2020 e, in particolare, gli allegati dall'8 al 16 al DPCM 11 giugno 2020, per come modificati dall'art. 1 comma 1;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino al **31 luglio 2020 sono adottate le seguenti misure:**

1. È approvato il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/127/CR7ter-a/COV19 del 09 luglio 2020 – in allegato A alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale - contenente le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” aggiornate, riportate in allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020 e ritenute misure minime necessarie per consentire lo svolgimento di tali attività, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con Ordinanza n. 51/2020 e quelle in allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l’applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale.
2. Per tutte le attività si applicano le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali, riportate negli allegati dall’8 al 16 al DPCM 11/6/2020, che qui si intendono richiamati per la puntuale applicazione, per come modificati dall’art. 1 comma 2 del DPCM 14 luglio 2020, integrati dalle disposizioni regionali vigenti alla data di approvazione della presente Ordinanza.
3. È approvato il documento in allegato B alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale, contenente le “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19” redatte sulla base della circolare del Ministero della Salute n. 011408-01/06/2020-DGPROGS-MDS-P, per come integrata con le disposizioni regionali vigenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che sostituisce gli allegati 1 delle Ordinanze n. 35/2020, n. 40/2020, n. 43/2020, n. 44/2020 e modifica le disposizioni ad oggi vigenti, in allegato all’Ordinanza n. 29/2020.
4. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
5. Sono confermati:
 - a. l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come stabilito nelle Ordinanze n. 49/2020 e n. 51/2020;
 - b. il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i

soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante;

- c. il divieto d'ingresso e il transito nel territorio regionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi elencati all'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 luglio 2020, ed in quelli successivamente indicati dallo stesso Ministro;
 - d. le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e le misure da adottarsi nei confronti delle persone fisiche provenienti da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, quali l'obbligo di quarantena domiciliare precauzionale con sorveglianza sanitaria a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, secondo le modalità già fissate dalla regolamentazione nazionale, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020 e dalla regolamentazione regionale, nonché con l'esecuzione del tampone rino-faringeo alle persone fisiche interessate;
 - e. lo screening da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti sul portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina emergenzacovid.regione.calabria.it, inclusi coloro che abbiano espresso in sede di censimento la volontà di aderire, da effettuarsi presso postazioni fisse specificamente individuate, eventualmente anche presso gli aeroporti e le principali stazioni ferroviarie, sulla base delle evidenze acquisite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, ovvero al domicilio del soggetto in arrivo sul territorio regionale.
6. È dato mandato ai Delegati del Soggetto Attuatore di cui all'Ordinanza n. 50/2020 di garantire il coordinamento con l'Ufficio Scolastico Regionale per le misure da attuarsi per la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado.
 7. Il mancato rispetto delle misure contenute nella presente Ordinanza e nell'Allegato A, oltre che nelle ulteriori disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.
 8. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate.
 9. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
 10. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
 11. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza

della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

12. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza, si applica quanto previsto nel DPCM 14 luglio 2020 che ha prorogato le disposizioni del DPCM 11 giugno 2020.
13. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell'emanazione di nuovi provvedimenti nazionali ovvero a seguito approvazione di linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)